



**REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI  
STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO  
2020/2021**

# Indice

<b>Capitolo 1</b>	<b>Parte generale</b>		
	1.0	Definizioni	1
	1.1	Ammontare del contributo annuale	1
	1.2	Riduzione del contributo annuale	5
	1.3	Esclusione dalla riduzione del contributo annuale	7
	1.4	Termini e modalità di presentazione della richiesta di riduzione	7
	1.5	Controlli e sanzioni	8
	1.6	Norme generali	9
<b>Capitolo 2</b>	<b>Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale</b>		
	2.1	Riduzione del contributo annuale per merito	10
	2.2	Riduzione del contributo annuale per condizione economica	10
	2.3	Studente a tempo parziale	14
	2.4	Decadenza	16
<b>Capitolo 3</b>	<b>Studenti iscritti ai corsi post-laurea</b>		
	3.1	Scuole di specializzazione	17
	3.2	Procedure di carriera per specializzandi	20
	3.3	Master universitari	21
	3.4	Formazione insegnanti	23
	3.5	Corsi di dottorato	24

## Allegati

Allegato 1	DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 <i>Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</i> , articolo 8	25
Allegato 2	Decreto Mur del 6 maggio 2020, n. 62, <i>"Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'a.a. 2020/2021"</i>	26
Allegato 3	Tabella dei coefficienti di correzione dei PIL dei paesi extra-UE rapportati al PIL dell'Italia (FMI anno 2017)	27



## Capitolo 1 Parte generale

### 1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento:

- a. per **studenti**, si intendono gli iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca;
- b. per **studenti regolari**, si intendono gli studenti del capitolo 2 iscritti da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e per **studenti non regolari** gli studenti del capitolo 2 iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di 1;
- c. per **maggiorazione**, si intende la penalizzazione applicata agli studenti del capitolo 2 non regolari, inglobata all'interno del contributo omnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- d. per **contributo annuale**, si intende:
  - per gli studenti di cui al capitolo 2, l'importo del contributo omnicomprensivo annuale di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi quelli per l'attività sportiva universitaria e la maggiorazione, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
  - per gli studenti di cui al capitolo 3 iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, l'importo del contributo annuale di cui all'art. 1 comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
  - per gli studenti di cui al capitolo 3 iscritti ai corsi di master, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche, l'importo delle tasse e dei contributi di iscrizione universitaria, con esclusione dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
- e. per **riduzione**, si intende l'esonero parziale o totale dal pagamento del contributo annuale, concesso per condizioni economiche e/o per merito. Agli studenti di cui al capitolo 3, la riduzione è riconosciuta esclusivamente per condizioni economiche;
- f. per **DSU**, si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- g. per attestazione **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si intende l'attestazione in corso di validità per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" e s.m.i. e, in particolare, dall'articolo 8 (Allegato 1);
- h. per **dichiarazione sostitutiva unica**, si intende la dichiarazione sottoscritta per l'ottenimento dell'attestazione ISEE;
- i. per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai fini della completezza del testo, il presente Regolamento include anche gli importi, le scadenze e le rate del contributo annuale relativo ad anni accademici precedenti non ancora conclusi, compresi i termini di presentazione della richiesta di riduzione del contributo, nei casi consentiti.

### 1.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

#### 1.1.1 Ammontare del contributo

L'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2020/2021 è di € **2.400,00**.

Solo per gli studenti non regolari, a tale importo si aggiunge la maggiorazione che, in relazione agli anni di iscrizione e all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 200,00 fino ad un massimo di € 600,00.

Per l'iscrizione ad un corso di studio, lo studente è tenuto al pagamento, oltre che del contributo annuale, anche della tassa regionale di € **140,00** nei casi previsti dalla specifica normativa regionale

di riferimento e, in caso di prima iscrizione, dell'imposta di bollo da € 16,00 in nessun caso rimborsabile.

L'imposta di bollo necessaria per il rilascio del titolo è inclusa nella contribuzione complessiva dell'ultimo anno di iscrizione.

Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio dell'Università di Pisa, lo studente è tenuto al pagamento del contributo annuale previsto per ciascuno di essi.

Per gli iscritti ai master, per i medici specializzandi, per gli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e per gli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche l'ammontare del contributo annuale, la rateazione e le scadenze di pagamento sono stabilite nelle specifiche sezioni del Capitolo 3.

### 1.1.2 Riduzioni ed esoneri

#### 1.1.2.1 Studenti di cui al capitolo 2

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alle condizioni economiche, fino ad un massimo di € 2.400,00. Per gli studenti non regolari, il contributo annuale può essere ridotto fino ad massimo di € 3.000,00.

Ai soli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui all' art. 2.1, il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto, d'ufficio, dell'importo pari a € 267,00.

Resta inteso che la somma delle riduzioni sopra dette non può, in alcun caso, eccedere l'importo di € 2.400,00 e, per gli studenti non regolari, l'importo di € 3.000,00.

#### 1.1.2.2 Studenti di cui al capitolo 3

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alle condizioni economiche, fino ad un massimo di € 2.400,00.

#### 1.1.2.3 Studenti esonerati totalmente

Sono d'ufficio esonerati totalmente dal pagamento del contributo annuale, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU. Gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, ai quali viene revocata la borsa di studio dal DSU, sono comunque esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione;
- b) idonei non beneficiari, per esaurimento fondi, di borse di studio riconosciute a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU;
- c) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti all'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo, quali "Gara di macchina di Turing 2020" e "Premio Caponi", anche in collaborazione con altri enti.

L'esonero totale dal pagamento del contributo annuale è altresì riconosciuto, a domanda, alle seguenti categorie:

- f) studenti detenuti;
- g) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2020. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni. A tali studenti, l'iscrizione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando l'interessato non comunichi all'Università la perdita del requisito;
- h) studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e g) sono esonerati dal contributo annuale, dalla tassa regionale e da qualsiasi onere amministrativo, ad eccezione delle tasse previste per i servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

### 1.1.3 Contribuzioni specifiche

#### 1.1.3.1 Corsi singoli

Gli studenti che hanno almeno venti anni di età, non sono iscritti ad alcuna università italiana e sono interessati, per ragioni culturali o per aggiornamento scientifico, a frequentare attività formative dell'Università di Pisa, possono iscriversi ai corsi singoli di insegnamento, attivati nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale e possono acquisire fino a un massimo di 25 crediti per ogni anno accademico. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/12 crediti.

Il contributo di iscrizione ai corsi singoli è di € 15,00 per ogni credito formativo. E' ammessa l'iscrizione senza il pagamento del contributo, qualora il richiedente presenti opportuna documentazione che ne comprovi l'esonero.

Il contributo non è rimborsabile, eccezion fatta per il mancato accoglimento, da parte del competente organo accademico, della richiesta di iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato.

I richiedenti asilo sono esonerati dal pagamento del contributo.

Coloro che hanno conseguito il titolo di laurea magistrale e debbano acquisire i crediti necessari per l'accesso alla formazione insegnanti, possono iscriversi a specifiche attività formative, per un massimo di 3 crediti formativi per ciascun settore scientifico disciplinare, pagando € 15,00 per ciascun credito.

#### 1.1.3.2 Dipendenti dell'Università di Pisa e di altre Istituzioni e ultracinquantenni

L'ammontare del contributo annuale è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito e anche per conseguire ulteriori titoli, in:

- a. € 200,00 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2020;
- b. € 200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca e del DSU. Si applica anche al personale dell'ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'università. I dipendenti universitari sono altresì esonerati dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione.

I suddetti studenti possono presentare istanza per l'applicazione della riduzione del contributo annuale così come determinato ai paragrafi 2.1, 2.2.1 e 3.1.1 del presente Regolamento e, in nessun caso, sono tenuti al pagamento della maggiorazione.

Queste contribuzioni specifiche non si applicano agli iscritti ai master, ai medici specializzandi, agli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e agli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche, anche stranieri.

#### 1.1.3.3 Accademia navale di Livorno

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde, per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, all'Università di Pisa, quanto previsto in apposita convenzione.

#### 1.1.3.4 Free mover

Gli studenti **free mover** sono tenuti al pagamento di:

- € 400,00 per un semestre;
  - € 700,00 per un anno accademico.
- oltre a € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

#### 1.1.3.5 Foundation course

Ai fini dell'iscrizione ai "**Foundation Course**", di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 149 del 28 aprile 2017 e n. 187 del 22 maggio 2020, è previsto il pagamento di un contributo onnicomprensivo commisurato al percorso seguito in termini di **CFC (Credit Foundation Course)**, così come riportato in tabella:

CFC	Contribuzione totale	Importo e scadenza rate
60	€ 4.250,00	<b>€ 1.000,00</b> (non rimborsabili) entro il <b>31 agosto 2020 per tutti gli studenti</b> (sia extra UE che UE o extra UE con permesso di soggiorno) <b>€ 3.250,00</b> entro il <b>16 ottobre 2020</b>
96	€ 6.750,00	<b>€ 1.000,00</b> (non rimborsabili) entro il <b>31 agosto 2020 per tutti gli studenti</b> (sia extra UE che UE o extra UE con permesso di soggiorno) <b>€ 4.000,00</b> entro il <b>16 ottobre 2020</b> <b>€ 1.750,00</b> entro il <b>15 ottobre 2021</b>
120	€ 9.250,00	<b>€ 1.000,00</b> (non rimborsabili) entro il <b>31 agosto 2020 per tutti gli studenti</b> (sia extra UE che UE o extra UE con permesso di soggiorno) <b>€ 4.000,00</b> entro il <b>16 ottobre 2020</b> <b>€ 4.250,00</b> entro il <b>15 ottobre 2021</b>
Iscrizione a singoli moduli	€ 85,00 per ciascun credito	<b>il 20%</b> (non rimborsabile) <b>dell'importo dovuto</b> entro il <b>31 agosto 2020 per tutti gli studenti</b> (sia extra UE che UE o extra UE con permesso di soggiorno) <b>l'80% dell'importo dovuto</b> entro il <b>16 ottobre 2020</b>

Unitamente alla rata con scadenza 31 agosto 2020 deve essere versata l'imposta di bollo pari a € 16,00. Detta rata è rimborsabile solo nel caso di mancata concessione del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche interessate, per cause non imputabili a negligenza o incuria del candidato o, in casi eccezionali, valutati di volta in volta da un'apposita commissione.

I candidati che, per qualsiasi ragione adeguatamente giustificata, effettuano il pagamento dopo il 15 ottobre 2020 e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, sono tenuti al versamento di una indennità di mora pari a € 500,00, salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta da un'apposita commissione.

In caso di rinuncia, lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della formalizzazione della richiesta.

#### 1.1.3.6 Lauree e lauree magistrali in convenzione

Con riferimento alle lauree magistrali attivate congiuntamente con la Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'ateneo riconosce a dette istituzioni un contributo di compartecipazione ai costi per i laboratori e la collaborazione didattica, commisurato alla contribuzione studentesca incassata, nella misura:

- del 40% per i corsi di Biotecnologie Molecolari e Bionics Engineering, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- del 30% per il corso di Economics, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- di 1/6 (un sesto) per i corsi di Materials and Nanotechnology, alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

#### 1.1.3.7 Esami di Stato

L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione (per le Regioni che la richiedono), è di **€ 300,00**. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di **€ 150,00**. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di mora di **€ 100,00**.

#### 1.1.4 Servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi, non rimborsabili (salvo il caso di non attivazione del corso) e non conguagliabili con il contributo annuale, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- **€ 100,00** per il concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- **€ 100,00** per il concorso di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, così come previsto dalla nota MUR del 2 luglio 2020;
- **€ 60,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione (gestiti

autonomamente a livello locale) e per le selezioni di ammissione per trasferimento da altro ateneo per i medesimi corsi;

- **€ 30,00** per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale, che prevedono lo svolgimento delle prove in presenza;
- **€ 30,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;
- **€ 20,00** per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero;
- per l'accesso ai corsi di laurea con concorso per soli titoli non è richiesto alcun contributo.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Tessera magnetica o badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
- Libretto universitario (anche di tirocinio) **€ 15,00**
- Diploma (comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo) **€ 56,00.**

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in **€ 0,10** a pagina.

## 1.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

### 1.2.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'ISEE, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4. e 1.2.5.

Per gli studenti non regolari, il contributo annuale varia in relazione al numero di anni d'iscrizione oltre la durata normale del corso aumentata di uno e all'ISEE del nucleo familiare.

Gli importi del contributo onnicomprensivo sono riepilogati nella tabella sottostante.

### 1.2.2 Importi del contributo annuale

Fascia ISEE		Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno				
Da €	A €	Studente regolare (*)	dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso	5° anno oltre la durata normale del corso	6° anno oltre la durata normale del corso	dal 7° anno oltre la durata normale del corso
0	23.000	0	200	200	200	200
23.001	24.000	70	270	270	270	270
24.001	25.000	120	320	320	320	320
25.001	26.000	170	370	370	370	370
26.001	27.000	219	419	419	419	419
27.001	28.000	269	469	469	469	469
28.001	29.000	319	519	519	519	519
29.001	30.000	369	569	569	569	569
30.001	31.000	419	619	619	619	619
31.001	32.000	469	669	669	669	669
32.001	33.000	519	719	719	719	719
33.001	34.000	569	769	769	769	769
34.001	35.000	619	819	819	819	819
35.001	36.000	687	887	887	887	887
36.001	37.000	754	954	954	954	954
37.001	38.000	820	1.020	1.020	1.020	1.020
38.001	39.000	887	1.087	1.087	1.087	1.087
39.001	40.000	953	1.153	1.153	1.153	1.153
40.001	41.000	1.018	1.218	1.218	1.222	1.273
41.001	42.000	1.069	1.269	1.269	1.282	1.336
42.001	43.000	1.117	1.317	1.317	1.341	1.397
43.001	44.000	1.164	1.364	1.364	1.396	1.455
44.001	45.000	1.209	1.409	1.409	1.451	1.512
45.001	46.000	1.259	1.459	1.459	1.511	1.574
46.001	47.000	1.305	1.505	1.505	1.566	1.631
47.001	48.000	1.356	1.556	1.559	1.627	1.695
48.001	49.000	1.402	1.602	1.612	1.682	1.752
49.001	50.000	1.449	1.649	1.666	1.739	1.811
50.001	51.000	1.499	1.699	1.724	1.799	1.874
51.001	52.000	1.548	1.748	1.780	1.858	1.935
52.001	53.000	1.595	1.795	1.834	1.914	1.994
53.001	54.000	1.644	1.844	1.890	1.972	2.055
54.001	55.000	1.681	1.881	1.933	2.017	2.101



55.001	56.000	1.717	1.917	1.975	2.061	2.147
56.001	57.000	1.751	1.951	2.014	2.101	2.189
57.001	58.000	1.787	1.987	2.055	2.144	2.233
58.001	59.000	1.819	2.019	2.092	2.183	2.274
59.001	60.000	1.857	2.057	2.135	2.228	2.321
60.001	61.000	1.890	2.090	2.174	2.268	2.363
61.001	62.000	1.928	2.128	2.217	2.314	2.410
62.001	63.000	1.966	2.166	2.261	2.359	2.457
63.001	64.000	1.999	2.199	2.299	2.399	2.499
64.001	65.000	2.032	2.232	2.336	2.438	2.539
65.001	66.000	2.071	2.271	2.382	2.486	2.589
66.001	67.000	2.103	2.303	2.419	2.524	2.629
67.001	68.000	2.138	2.338	2.458	2.565	2.672
68.001	69.000	2.171	2.371	2.497	2.605	2.714
69.001	70.000	2.208	2.408	2.539	2.649	2.759
70.001	71.000	2.247	2.447	2.584	2.696	2.809
71.001	72.000	2.278	2.478	2.620	2.734	2.848
72.001	73.000	2.300	2.500	2.645	2.760	2.875
73.001	90.000	2.300	2.500	2.645	2.760	2.875
90.001	91.000	2.310	2.510	2.657	2.772	2.888
91.001	92.000	2.320	2.520	2.668	2.784	2.900
92.001	93.000	2.330	2.530	2.680	2.796	2.913
93.001	94.000	2.340	2.540	2.691	2.808	2.925
94.001	95.000	2.350	2.550	2.703	2.820	2.938
95.001	96.000	2.360	2.560	2.714	2.832	2.950
96.001	97.000	2.370	2.570	2.726	2.844	2.963
97.001	98.000	2.380	2.580	2.737	2.856	2.975
98.001	99.000	2.390	2.590	2.749	2.868	2.988
99.001	100.000	2.400	2.600	2.760	2.880	3.000
>100.000 o richiesta di riduzione non presentata		2.400	2.600	2.760	2.880	3.000

### 1.2.3 Ulteriori riduzioni del contributo annuale

È applicato un beneficio aggiuntivo per gli studenti fuori sede, sia regolari che non regolari, così calcolato:

[€ 2.400,00 – Contributo annuale dovuto per studenti regolari] \* 15%.

Sono considerati fuori sede gli studenti residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano.

È altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale, come sopra calcolato per la condizione di fuori sede, agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2020/2021.

La sommatoria di tutte le riduzioni del contributo annuale previste dal presente regolamento, in nessun caso potrà eccedere l'importo di € 2.400,00 per gli studenti regolari e di € 3.000,00 per quelli non regolari.

### 1.2.4 Contributo annuale per studenti stranieri

L'ammontare del contributo annuale per gli studenti stranieri non comunitari (per gli studenti di cui al capitolo 2 si intendono sia quelli regolari che quelli non regolari), con esclusione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, ai master, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e agli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è così determinato:

**€ 2.400,00** \* coefficiente di correzione calcolato come rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del paese di appartenenza e il PIL dell'Italia (Allegato 3)

*L'importo del contributo annuale non può essere in alcun caso inferiore a € 200,00*

L'ammontare del contributo annuale dovuto dagli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui all'Allegato 2, (per gli studenti di cui al capitolo 2 si intendono sia quelli regolari che

quelli non regolari), è ridotto d'ufficio dell'importo pari a € 2.200,00 e, pertanto, corrisponde all'importo della prima rata della contribuzione di **€ 200,00**.

In deroga a quanto sopra, qualora lo studente non comunitario (Allegati 2 e 3) sia residente in Italia e sia indipendente (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del DPCM 159/2013) o, in mancanza di tali requisiti, la propria famiglia d'origine possieda redditi conseguiti in Italia, può richiedere l'applicazione della riduzione per condizione economica sulla base del proprio ISEE.

Agli studenti di cui agli Allegati 2 e 3, in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1, il contributo annuale è ulteriormente ridotto, d'ufficio, fino ad un massimo di **€ 267,00**.

La sommatoria di tutte le riduzioni del contributo annuale previste dal presente regolamento in nessun caso potrà eccedere l'importo di € 2.400,00.

Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la domiciliazione del nucleo familiare dello studente. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

### **1.2.5 Riduzione del contributo annuale per studenti con redditi/patrimoni all'estero**

Gli studenti residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea diversi dall'Italia e gli studenti residenti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d'origine residente in paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero, possono, a domanda, ottenere la riduzione del contributo annuale sulla base del valore ISEE parificato, che può essere rilasciato gratuitamente dai CAF convenzionati con l'ateneo.

### **1.2.6 Riduzione del contributo annuale per studenti in situazioni particolari – ISEE Universitario CORRENTE**

Qualora ne ricorrano le condizioni, lo studente può ottenere la riduzione della contribuzione calcolata sulla base dell'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario corrente", anche se ha già presentato l'attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario, dandone comunicazione all'indirizzo [calcolorid@adm.unipi.it](mailto:calcolorid@adm.unipi.it).

### **1.3 ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE**

Sono esclusi da qualsiasi tipo di riduzione gli studenti:

- gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- gli iscritti ai master (fatto salvo quanto previsto al cap. 3.3);
- gli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio, ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per condizione economica, gli studenti che:

- non presentano la richiesta di riduzione della contribuzione;
- presentano la richiesta di riduzione della contribuzione, ma non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti all'art. 2.2 e 3.1.1.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per merito di cui all'art. 2.1, gli studenti:

- iscritti ai corsi di studio anteriforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d'iscrizione indipendentemente dall'anno di corso al quale vengono ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca;
- che sono iscritti in regime di tempo parziale.

## 1.4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE

La richiesta di riduzione del contributo annuale può essere presentata, esclusivamente tramite il portale studente [www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it), anche con il versamento di un'indennità di mora, entro i termini stabiliti dagli articoli 2.2.1 e 3.1.1.

L'ammontare della contribuzione è calcolato, per le richieste di riduzione presentate:

- **entro il 31 ottobre 2020 ore 12,00**

sulla base dell'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro il 31 ottobre 2020;

La richiesta di riduzione, presentata in assenza di un'attestazione valida o di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 31 ottobre 2020, è annullata d'ufficio, fatta salva la facoltà dello studente di presentare successivamente una nuova richiesta di riduzione con l'addebito dell'indennità di mora eventualmente ricalcolata secondo quanto previsto agli articoli 2.2.1 e 3.1.1;

- **dal 1° novembre 2020 al 15 febbraio 2021 ore 12,00**

sulla base di un'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione, ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro la data di presentazione della richiesta di riduzione e con l'addebito dell'indennità di mora di cui al punto 2.2.1 e 3.1.1.

La richiesta di riduzione, in nessun caso, può essere presentata prima di aver almeno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE o di aver ottenuto l'attestazione stessa. La richiesta di riduzione, presentata in assenza dei suddetti requisiti è annullata d'ufficio e il contributo annuale è interamente dovuto.

In ogni caso, non è consentito sostituire l'attestazione ISEE, acquisita dall'INPS a seguito della presentazione della richiesta di riduzione, con quella relativa ai redditi e/o ai patrimoni dell'anno successivo. Eventuali modifiche alla situazione costituitasi, sono ammesse solo su istanza motivata da sottoporre alla valutazione del Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e l'internazionalizzazione.

Gli studenti possono ritirare l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione, entro il 15 febbraio 2021, con la rinuncia ai benefici connessi, presentando apposita istanza.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria, immatricolati negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta di riduzione coincide con la data di scadenza della presentazione della richiesta di riduzione con indennità di mora.

In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, anche con riferimento ad anni accademici pregressi o a carriere chiuse, lo studente è tenuto al pagamento della contribuzione calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata per il relativo anno accademico.

Nel caso in cui lo studente non abbia inviato la richiesta di riduzione della contribuzione nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

L'Università si riserva la possibilità di acquisire autonomamente le attestazioni ISEE rilasciate dall'INPS o dal DSU ai propri iscritti, nel caso in cui abbiano presentato domanda di borsa di studio al DSU.

L'unico documento comprovante la trasmissione della richiesta di riduzione del contributo annuale tramite il portale [www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it), è la ricevuta rilasciata al termine della procedura telematica di inserimento della stessa, in assenza della quale la richiesta si intende non presentata.

## 1.5 CONTROLLI E SANZIONI

### 1.5.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni auto dichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

### 1.5.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di **€ 1.500,00**.

### 1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

## 1.6 NORME GENERALI

Tutte le procedure del presente testo, laddove non espressamente specificato, sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva di tutti gli iscritti ai corsi richiamati nel capitolo 1, 2 e 3, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.

Il pagamento della contribuzione universitaria avviene attraverso il sistema **PagoPA**. Nella sezione "Tasse" dell'area riservata di ciascun studente, sono attive le procedure per il pagamento della contribuzione con PagoPA.

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di aver disposto il pagamento nel rispetto dei termini di scadenza.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti, sulla base di apposite linee guide stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate congiuntamente a quanto previsto da "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" e da "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione, master e formazione insegnanti – Anno accademico 2020/2021", approvate con delibera del Senato n. 158 del 9 luglio 2020.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico ed è consultabile sul sito dell'ateneo.

## Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

### 2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO

#### 2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 267,00 per chi ha conseguito un voto di maturità superiore o uguale a 95/100 o 57/60.

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero, il voto di maturità viene determinato riportando il voto estero in centesimi, sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti.

#### 2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 267,00 per chi ha conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) superiore o uguale a 108/110.

#### 2.1.3 Iscritti ad anni successivi al primo

La riduzione per merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo è determinata nella misura di € 267,00 per chi si colloca al di sopra del 90° percentile della distribuzione della sommatoria del prodotto dei voti degli esami sostenuti dall'atto dell'immatricolazione al 10 agosto 2020 per i relativi crediti, calcolato per ciascun anno d'iscrizione di ogni corso di studio.

Il corso di studio di riferimento per la determinazione della riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello di iscrizione alla data del 10 agosto 2020. Gli esami presi in considerazione sono tutti quelli sostenuti dall'anno di avvio della carriera universitaria di attuale iscrizione fino al 10 agosto 2020.

Nel caso di laurea magistrale non a ciclo unico, l'eventuale anno di preiscrizione non è valutato ai fini dell'individuazione dell'anno accademico di immatricolazione.

Per tutti i corsi di studio, in presenza di interruzione temporanea agli studi della carriera universitaria, l'anno accademico di immatricolazione, utilizzato per il calcolo del merito, è aumentato di una unità per ogni anno interrotto.

### 2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICA

#### 2.2.1 Termini

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti gli studenti che sono **regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2020/2021** (sia attraverso il pagamento della prima rata, che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU<sup>1</sup> entro i termini previsti dal relativo bando) **alla data del 31 dicembre 2020**.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti [www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it). Al termine della procedura telematica il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un numero progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa. I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione della contribuzione	<b>31 ottobre 2020</b> ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2020
Richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini	<b>15 febbraio 2021</b> ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2020 e indennità di mora di € 150,00

N.B. Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso le sedi o i soggetti autorizzati

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo il 15 febbraio 2021.

L'indennità di mora deve essere pagata entro il 15 febbraio 2021 o prima della chiusura della carriera, se antecedente. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente

<sup>1</sup> L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dal pagamento del contributo annuale e della tassa regionale.

ritirata (entro il 15 febbraio 2021), lo studente è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

### 2.2.2 Termini per situazioni particolari

Gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità possono iscriversi e, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1, possono presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero. In una nota di accompagnamento alla domanda, questi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della delibera dell'organo competente:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio, conseguito dopo il 30 settembre 2020, che consenta il riconoscimento di crediti.

Gli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2020/2021:

- possono presentare la richiesta di riduzione della contribuzione, senza indennità di mora, fino al 31 dicembre 2020 ore 12,00;
- e che alla data del 14 dicembre 2020 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale, possono presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, la richiesta di riduzione, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione.

Gli studenti che hanno fruito dell'interruzione temporanea degli studi per le motivazioni indicate all'art. 10 di "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" approvati con delibera del Senato accademico n. 158 del 9 luglio 2020, possono presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale entro 30 giorni dal termine del periodo d'interruzione.

Gli studenti che si immatricolano ad un corso ad accesso programmato possono presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione entro 30 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda di trasferimento o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

### 2.2.3 Rateazione del contributo annuale

La rateazione è così strutturata:

Rateazione	Importo	Scadenza
Prima rata	€ 200,00	30 settembre 2020
Seconda rata	€ 733,00	1° febbraio 2021
Terza rata	€ 733,00	31 marzo 2021
Quarta rata	€ 734,00	31 maggio 2021

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, solo in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00, il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 1° febbraio 2021.

Le scadenze di cui sopra possono essere posticipate per motivi di definizione di particolari procedure amministrative o per ritardi nella definizione delle procedure ordinarie imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

La scadenza della prima rata della contribuzione, per gli studenti che si immatricolano:

- ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero, è posticipata al 31 dicembre 2020;
- ai corsi ad accesso programmato, è fissata dai rispettivi bandi di ammissione.

Per gli studenti extracomunitari non soggiornanti richiedenti visto, la scadenza della prima rata è posticipata al 1° febbraio 2021.

Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2020 al 2 novembre 2020,
- € 100,00, dal 3 novembre al 30 novembre 2020,
- € 150,00, dal 1° dicembre 2020 (e fino al 31 dicembre 2020 solo per gli immatricolati).

Le medesime indennità di mora si applicano agli studenti che rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e ai corsi ad accesso programmato dopo il 30 settembre 2020. L'applicazione dell'indennità di mora è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione sono dettagliati all'art. 4 di "*Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale*" approvata con delibera del Senato accademico n. 158 del 9 luglio 2020.

L'iscrizione agli anni successivi al primo, si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che esoneri lo studente, anche temporaneamente, dal pagamento della contribuzione.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00).

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione, mentre, gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, solo da quelle relative all'anno di trasferimento. In entrambi i casi le more eventualmente già pagate non sono rimborsabili.

#### **2.2.4 Validità delle tasse**

Lo studente:

- che consegue il titolo entro 31 dicembre 2020 non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2020/2021. È invece tenuto ad iscriversi lo studente che consegue il titolo entro il 31 dicembre 2020 nel primo anno di abbreviazione di carriera o nel primo anno di iscrizione a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico;
- che presenta domanda di laurea in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 13 di "*Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale*" approvati con delibera del Senato accademico n. 158 del 9 luglio 2020, è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di indennità di mora;
- che viene ammesso ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico o ad un corso singolo di transizione sotto condizione del superamento della verifica della personale preparazione, è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale;
- che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2020 e presenta domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, viene ammesso ai corsi singoli di transizione ed è tenuto al pagamento delle tasse calcolate per il corso triennale;
- che rinuncia agli studi e che ha rinnovato l'iscrizione all'anno accademico 2020/2021:
  - con il pagamento della prima rata della contribuzione annuale, è tenuto al pagamento di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2020, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2020/2021 non è dovuta e, pertanto, viene rimborsata;
  - con domanda di borsa DSU, ma non ne è risultato vincitore/idoneo, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione (anche se non è ancora scaduta) e di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni d'iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2020, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2020/2021 non è dovuta;
  - con domanda di borsa DSU e ne è risultato vincitore/idoneo, è esonerato dal pagamento della contribuzione per l'anno accademico 2020/2021 e deve essere in regola con la posizione contributiva relativa agli anni accademici d'iscrizione precedenti;

Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2020/2021 o precedenti, può rinunciare agli studi con riferimento all'ultimo anno accademico in cui si è iscritto, purché risulti in regola con la contribuzione dovuta fino a tale anno;

- è tenuto al pagamento della prima rata per l'iscrizione dell'anno accademico 2019/2020 pari a € 200,00 a titolo di contributo omnicomprensivo e di € 140,00 di tassa regionale, oltre a € 150,00 di indennità di mora per ritardato rinnovo dell'iscrizione, se:
  - non ha compiuto atti di carriera per il solo anno accademico 2019/2020 e intende riprendere gli studi;
  - nell'anno accademico 2019/2020 ha rinunciato agli studi entro il 31/10/2019 e vuole immatricolarsi all'anno accademico 2020/2021 con riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera precedente;
- che si trasferisce ad altro ateneo è tenuto:
  - entro il 31 dicembre 2020, al versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al solo rimborso della tassa regionale;
  - dal 1° gennaio 2021, al pagamento della prima rata d'iscrizione e delle rate scadute. Il trasferimento è accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi.

Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate;

- che ha concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione entro il 1° febbraio 2021, oltre alle rate successive alla prima di cui all'articolo 2.2.3., eventualmente ricalcolate sulla base della richiesta di riduzione presentata, entro le rispettive scadenze.

Qualora lo stesso si trasferisca ad altro ateneo o rinunci agli studi in una data antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento:

- di € 200,00, a titolo di oneri amministrativi, se si trasferisce ad altro ateneo entro il 31 dicembre 2020. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
- della prima rata d'iscrizione, in caso di rinuncia dopo il 2 novembre 2020 (prima di tale data, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione).

Nel caso di conseguimento titolo entro il 31 dicembre 2020, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione, anche se non è risultato vincitore/idoneo della borsa DSU o se non è stata ancora pubblicata la graduatoria definitiva da parte del DSU;

- che si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo. Non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione a un altro ateneo toscano. Per l'anno in cui lo studente si trasferisce non si applicano le indennità di mora previste per il pagamento in ritardo della prima rata del contributo annuale;
- che interrompe temporaneamente gli studi per l'anno accademico 2020/2021 per le motivazioni indicate all'art. 10 di "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" approvati con delibera del Senato accademico n. 158 del 9 luglio 2020, è esonerato dal pagamento del contributo annuale;
- che intende ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non sia stato iscritto, ai sensi dell'art.8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 è esonerato totalmente dal pagamento della contributo annuale. Per tale periodo è tenuto al pagamento di un onere fisso di € 100,00 per ogni anno accademico d'interruzione, fino ad un massimo di € 1.100,00. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione, sono computati anche eventuali anni per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea degli studi.

Lo studente è inoltre tenuto ad essere in regola con la posizione contributiva degli anni di iscrizioni precedenti a quelli che si intende ricongiungere e quelli per cui intende compiere atti di carriera;



- che ottiene il riconoscimento di crediti formativi degli esami sostenuti in precedenti carriere concluse per decadenza o rinuncia, è tenuto al pagamento di:
  - € 500,00 se svolte in altre università italiane e straniere;
  - la contribuzione prevista per chi intende ricongiungere la propria carriera, solo se svolta a Pisa, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non sia stato iscritto. Eventuali anni accademici nei quali lo studente è stato iscritto ai corsi singoli di cui all'art. 2.3 di *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale"* approvati con delibera del Senato accademico n. 158 del 9 luglio 2020, sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta;
- che intende richiedere il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo accademico estero, è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del relativo decreto, in nessun caso rimborsabile;
- che non è in regola con le iscrizioni o con il pagamento di tasse, contributi o indennità di mora, non può essere ammesso a sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d'ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame.
- che, negli anni accademici precedenti al 2015/2016 si è iscritto senza completare il pagamento della contribuzione addebitata, qualora intenda compiere atti di carriera (rinuncia agli studi, trasferimento ad altro ateneo, ricongiunzione della carriera dopo un periodo d'interruzione, richiesta di certificazioni) o incorra nella decadenza, è obbligato a versare:
  - per gli anni accademici antecedenti al 2015/2016, in cui non ha sostenuto esami, un importo forfetario di € 200,00, oltre a quello corrispondente alla prima rata d'iscrizione per l'anno accademico di riferimento se ha presentato domanda di borsa DSU e non l'ha ottenuta;
  - per gli anni accademici precedenti al 2015/2016, in cui ha sostenuto esami, un importo forfetario pari alla contribuzione addebitata e non pagata per l'anno accademico di riferimento.

## **2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE**

### **2.3.1 Condizioni di ammissibilità**

Gli studenti dell'Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per il regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione.

Lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio e l'eventuale rinnovo per gli anni accademici successivi, è riconosciuto a domanda dell'interessato e sulla base della regolamentazione vigente all'atto della richiesta. Lo status di studente a tempo parziale è mantenuto in continuità anche in caso di passaggio ad altro corso di studio.

L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l'impegno ad acquisire non più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e, comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2018/2019, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 29 febbraio 2020, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2021.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2019/2020, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2021, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2022.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2020/2021, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2022, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2023.

### **2.3.2 Come e quando presentare la domanda**

La domanda può essere presentata da tutti gli studenti dell'Università di Pisa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, collegandosi all'area riservata del portale <http://tempoparziale.adm.unipi.it/> mediante le credenziali utilizzate per accedere al portale Alice.

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti:

- da un numero di anni superiore alla durata normale del corso;
- ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- a master, dottorati, scuole di specializzazione;

- soggetti a sanzioni disciplinari.

La procedura on line prevede l'inserimento obbligatorio dei dati relativi all'attestazione ISEE e dell'upload della stessa.

Nel caso in cui, all'atto di presentazione della domanda, non si disponga dell'attestazione ISEE è sufficiente inserire la data e il protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per l'ottenimento dell'attestazione stessa.

Qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica o l'attestazione ISEE non si riferiscano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, lo studente viene collocato in coda alla graduatoria. E' altresì necessario l'upload di idonea documentazione giustificativa da parte degli studenti che:

- svolgano attività lavorativa, riferita ad un contratto in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- svolgano servizio civile volontario;
- siano impegnati nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti, (con certificazione di invalidità rilasciata dagli uffici competenti);
- abbiano problemi personali di salute o di invalidità (certificati da strutture sanitarie pubbliche);
- si trovino in stato di gravidanza o maternità/paternità relativa a figli fino all'età di 8 anni;
- svolgano attività sportive di alto livello, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dal MIUR, CONI, CRUI, CIP, CUS e ANDISU;
- siano iscritti a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciuti dal MIUR.

Eventuali altre motivazioni non previste nel suddetto elenco saranno valutate da apposita commissione nominata con decreto rettorale.

L'Università di Pisa procederà ai controlli di veridicità delle autocertificazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, l'interessato decadrà dallo status di studente a tempo parziale, con l'obbligo del pagamento dell'intera contribuzione e della penale prevista al successivo comma 2.3.6 e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

### **2.3.3 Modalità di formulazione della graduatoria**

Il numero di studenti ai quali viene riconosciuto il beneficio è determinato sulla base del minor introito collegato alla riduzione della contribuzione riconosciuta ai richiedenti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili previste in bilancio dal Consiglio di Amministrazione (€ 1.000.000).

La graduatoria è formulata sulla base dell'ordine decrescente dell'ISEE, dando priorità agli studenti che presentino la domanda per uno dei motivi sopra riportati.

In caso di parità, prevale il più giovane d'età.

### **2.3.4 Incompatibilità**

Rappresentano situazioni di incompatibilità con lo status di studente a tempo parziale:

- risultare vincitori, o essere dichiarati idonei, della borsa di studio DSU;
- titolarità di una collaborazione part time con l'ateneo e/o di assegni finalizzati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003);
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus).

### **2.3.5 Contribuzione dovuta**

Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 60% del contributo annuale di cui al art. 1.2.2, calcolato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza. Le indennità di mora, gli oneri amministrativi e quant'altro previsto dal presente Regolamento, se dovuti, sono applicati nella misura del 100%.

L'indennità di mora per la presentazione in ritardo della richiesta di riduzione del contributo annuale di cui all'art. 2.2.1, è dovuta per intero.

Lo studente che intenda richiedere l'iscrizione a tempo parziale è comunque tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2020/2021, mediante il pagamento della prima rata.

La riduzione del contributo onnicomprensivo sarà applicata alle rate successive alla prima. Qualora l'importo calcolato sia inferiore a quello pagato a titolo di prima rata, l'Università provvederà ad effettuare d'ufficio il rimborso della differenza.

### **2.3.6 Perdita dello status di studente a tempo parziale**

Lo studente a tempo parziale passa automaticamente al tempo pieno ed è tenuto a corrispondere la differenza della contribuzione e € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa, al verificarsi dei seguenti casi:

- 
- mancato rispetto dei limiti massimi di crediti da acquisire;
  - rinuncia volontaria allo status di studente a tempo parziale;
  - rinuncia agli studi o decadenza prima della scadenza dell'ultima rata del secondo anno del biennio;
  - partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
  - conseguimento del titolo entro il primo anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale.

#### **2.4 DECADENZA**

Non si applica la decadenza per coloro che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2020/2021 e che non hanno acquisito i crediti previsti dall'art. 30 del Regolamento Didattico di ateneo.

## Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi post-laurea

### 3.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

#### 3.1.1 Riduzione del contributo annuale

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti coloro che sono regolarmente iscritti (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU), alla data del **31 dicembre 2020**, alle ore 12,00. Per gli immatricolati si applicano i termini e le modalità previste dai bandi di concorso.

La richiesta di riduzione deve essere inviata esclusivamente via web attraverso l'area riservata del portale studenti [www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it). Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa.

Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE, presso la sede o i soggetti autorizzati.

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata in relazione alla data di invio della richiesta di riduzione, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo i termini ultimi indicati nelle tabelle sottostanti.

I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
Richiesta di riduzione della contribuzione	31 ottobre 2020 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2020
Richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini	15 febbraio 2021 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2020 e indennità di mora di € 150,00 entro il 15 febbraio 2021

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione.

Per gli specializzandi **non medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria** di cui alla tabella sotto riportata, i termini per la richiesta di riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<b>Anno immatricolaz./Scuola</b>	<i>Scadenza richiesta riduzione</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione oltre i termini</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
(A15) Immatricolati nell'anno accademico 2015/2016 a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	<b>30/09/2020</b>	Iscrizione entro il 30/09/2020	15/12/2020	Iscrizione entro il 30/09/2020 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15/12/2020
(A16_2) Immatricolati nell'anno accademico 2016/2017 a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	<b>1/02/2021</b>	Iscrizione entro il 1/02/2021	17/05/2021	Iscrizione entro il 1/02/2021 e indennità di mora di € 300,00 entro il 17/05/2021

(A17) Immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	<b>31/12/2020</b>	Iscrizione entro il 31/12/2020 (con mora sulla prima rata dopo il 30/09/2020)	17/05/2021	Iscrizione entro il 31/12/2020 e indennità di mora di € 300,00 entro il 17/05/2021
(ex-A18) Immatricolati nell'anno accademico 2018/2019 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	<b>31/12/2020</b>	Iscrizione entro il 31/12/2020 (con mora sulla prima rata dopo il 30/09/2020)	17/05/2021	Iscrizione entro il 31/12/2020 e indennità di mora di € 300,00 entro il 17/05/2021
(ex-A19) Immatricolati nell'anno accademico 2019/2020 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	Vedi istruzioni per l'immatricolazione pubblicate dopo i concorsi di ammissione		17/05/2021	Iscrizione entro i termini del bando e indennità di mora di € 300,00 entro il 17/05/2021

### 3.1.2 Rateazione

La contribuzione dovuta dagli iscritti alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2020/2021, fatta eccezione per i medici che si iscriveranno alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria in tale anno, ammonta a € 2.400,00 ed è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 200,00	30 settembre 2020
Seconda	€ 733,00	1° febbraio 2021
Terza	€ 733,00	31 marzo 2021
Quarta	€ 734,00	31 maggio 2021
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.400,00</b>	

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00

L'iscrizione agli anni successivi al primo, si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che comprovi l'eventuale esonero, anche temporaneo, dal pagamento della contribuzione.

Coloro che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo dopo il 30 settembre 2020, sono tenuti al pagamento dell'indennità di mora, pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2020 al 2 novembre 2020
- € 100,00, dal 3 novembre al 30 novembre 2020
- € 150,00, dal 1° dicembre 2020

La contribuzione dovuta dagli **iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2020/2021** ammonterà a € 1.802,00 e sarà così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 200,00	Le scadenze delle rate saranno definite in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione 2020/2021
Seconda	€ 534,00	
Terza	€ 534,00	
Quarta	€ 534,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.802,00</b>	

In caso di immatricolazione, alla prima rata deve essere aggiunta l'imposta di bollo da € 16,00. Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00

La suddetta contribuzione si applica anche agli iscritti medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020. I relativi importi e scadenze sono riepilogati nella tabella sottostante. Resta fermo quanto sopra prescritto in merito alla tassa regionale e all'imposta di bollo:

Anno immatricolaz.	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione di Area sanitaria – “MEDICI”			
		I^rata	II^ rata	III^ rata	IV^ rata
2015/2016	2019/2020	2/11/2020 € 200,00	15/03/2021 € 534,00	17/05/2021 € 534,00	15/07/2021 € 534,00
2016/2017	2019/2020	4/01/2021 € 200,00	15/03/2021 € 534,00	17/05/2021 € 534,00	15/07/2021 € 534,00
2017/2018	2019/2020	30/09/2020 € 200,00	15/03/2021 € 534,00	17/05/2021 € 534,00	15/07/2021 € 534,00
2018/2019	2019/2020	2/11/2020 € 200,00	15/03/2021 € 534,00	17/05/2021 € 534,00	15/07/2021 € 534,00
2019/2020	2019/2020	La scadenza sarà definita in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione a.a. 2019/2020	15/03/2021 € 534,00	17/05/2021 € 534,00	15/07/2021 € 534,00

Gli importi e le scadenze delle rate della contribuzione dovuta dagli **iscritti non medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria** sono riepilogate nella tabella sottostante. Resta fermo quanto sopra prescritto in merito alla tassa regionale e all'imposta di bollo:

Anno immatricolaz/Scuola	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione Area sanitaria –“NON MEDICI”			
		I^rata	II^ rata	III^ rata	IV^ rata
2015/2016 (A15) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	2018/2019	30/09/2020 € 200,00	15/12/2020 € 699,00	30/04/2021 € 699,00	30/06/2021 € 698,00
2016/2017 (A16_2) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	2019/2020	1/02/2021 € 200,00	17/05/2021 € 699,00	15/07/2021 € 699,00	30/09/2021 € 698,00
2017/2018 (A17) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	2019/2020	30/09/2020 € 200,00	15/03/2021 € 699,00	17/05/2021 € 699,00	15/07/2021 € 698,00

<b>2018/2019 (ex-A18)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	2019/2020	30/09/2020 € 200,00	15/03/2021 € 699,00	17/05/2021 € 699,00	15/07/2021 € 698,00
<b>2019/2020 (ex-A19)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Farmacologia e Tossicologia clinica</li> <li>▪ Microbiologia e Virologia</li> <li>▪ Patologia clinica e Biochimica clinica</li> </ul>	2019/2020	La scadenza sarà definita in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione a.a. 2019/2020	15/03/2021 € 699,00	17/05/2021 € 699,00	15/07/2021 € 698,00

Gli specializzandi di area sanitaria, che rinnovano l'iscrizione oltre la data di scadenza della prima rata, come sopra riportato, sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora di € 50,00, € 100,00 e € 150,00, rispettivamente per il primo, il secondo e a partire dal terzo mese di ritardo.

La mora per ritardata iscrizione è estesa anche a coloro che riattivano la carriera a seguito di sospensione della carriera, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Ad esclusione degli studenti che rinunciano agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

### 3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI

#### 3.2.1 Sospensione

Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera, secondo quanto previsto nell'allegato B - art. 5 Sez. I "Scuole di specializzazione" di "Procedure e termini per le carriere universitarie relative ai corsi di dottorato, alle scuole di specializzazione, ai master e formazione insegnanti – Anno accademico 2020/2021" alla delibera del Senato n. 158 del 9 luglio 2020, sono:

- esonerati dal pagamento dell'intero contributo annuale dovuto, nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di sospensione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale della sospensione stessa.

Nel periodo di sospensione, pena la nullità, non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa, ad eccezione di quanto previsto di seguito.

La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di sospensione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata, di norma, al termine della durata legale del corso. Questo comporta il differimento dell'esame finale e degli esami di profitto, salva la possibilità per questi ultimi e previo assenso del Consiglio della Scuola, di essere sostenuti nei tempi consueti.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità.

### **3.2.2 Rinuncia o decadenza dagli studi**

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute ed è esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2020/2021 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 31 dicembre 2020 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione), è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla tassa d'iscrizione, a titolo di oneri amministrativi.

In caso di rinuncia lo specializzando perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato gli esami previsti dal proprio corso o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo corso di ammissione.

### **3.2.3 Trasferimento da altro ateneo**

Coloro che intendono trasferirsi da una scuola di specializzazione di un altro ateneo presso la medesima scuola dell'Università di Pisa, sono tenuti al pagamento della prima rata della contribuzione all'atto dell'iscrizione, con le modalità e i termini comunicati loro da quest'ultima.

Sono altresì dovute le rate successive alla prima, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 in relazione al corso d'iscrizione.

### **3.2.4 Trasferimento ad altro ateneo**

Coloro che intendono trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università, devono essere in regola con la posizione contributiva relativa a tutti gli anni d'iscrizione, compreso l'ultimo.

### **3.2.5 Esame finale scuole di specializzazione**

Gli specializzandi che sostengono l'esame di diploma prima della scadenza di tutte le rate dell'anno di corso al quale sono iscritti, sono comunque tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno accademico stesso, nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame medesimo.

Per sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve presentare la domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line, a cui si accede dall'area riservata del portale studenti [www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it).

La domanda potrà essere presentata in ritardo presso l'Unità Scuole di Specializzazione, con modulo cartaceo, dopo la chiusura della procedura telematica e, comunque, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00. La scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma in un appello successivo al primo è tenuto a rinnovare l'iscrizione e a pagare le rate scadute della contribuzione relative all'anno accademico nel quale sostiene l'esame.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma nel primo appello utile fissato dalla scuola di specializzazione è esonerato dal pagamento della prima rata della contribuzione dell'anno accademico successivo, anche nel caso in cui sia già scaduto il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione.

## **3.3 MASTER UNIVERSITARI**

### **3.3.1 Contributo annuale**

La contribuzione degli allievi ordinari per la frequenza di un master viene definita dal Dipartimento o dal Centro che propone il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ogni anno.

La contribuzione relativa ai master viene corrisposta al massimo in 4 rate di cui la prima è corrispondente al 40% della contribuzione totale. Le scadenze successive alla prima rata sono individuate, in sede di proposta del master, fra le seguenti date: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 gennaio, 15 febbraio, 15 aprile e 15 giugno.

In caso di selezione lo studente in posizione utile in graduatoria che non provveda al pagamento della I rata nei tempi previsti decade dal diritto all'ammissione e si procede allo scorrimento della graduatoria

L'allievo che non risulti in regola con il pagamento della contribuzione non può essere ammesso alla prova finale. La situazione contributiva deve essere comunque regolarizzata entro i termini concessi



dal Regolamento sui Master universitari per il superamento della prova (12 mesi dalla fine del corso e in caso di proroga ulteriori 12 mesi). Lo studente che entro tali termini non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva incorre nella decadenza dal corso per non aver sostenuto l'esame finale nei tempi previsti.

Il contributo di iscrizione è costituito dagli oneri amministrativi di istruttoria, dal bollo ed eventualmente da un anticipo della I rata che non può essere superiore ad € 150,00.

L'ammontare dovuto per l'iscrizione è costituito da € 16,00 di bollo, € 100,00 di oneri amministrativi oltre a un eventuale contributo di iscrizione aggiuntivo (al massimo di € 150,00) previsto dai singoli Master, che sarà decurtato dall'importo della I rata di contribuzione

Del contributo di iscrizione sarà rimborsato solo l'eventuale anticipo della I rata (esclusi pertanto gli oneri amministrativi e di bollo) nei casi seguenti:

- a) non attivazione del master;
- b) non ammissione al master per:
  - mancanza dei requisiti previsti dall'avviso per l'accesso al master;
  - mancata presentazione alle eventuali prove di selezione,
  - non idoneità a seguito dell'eventuale selezione;
  - collocazione in posizione non utile per l'ammissione nell'eventuale graduatoria di merito al termine degli scorrimenti.

### 3.3.2 Rinuncia al master

In caso di rinuncia al master gli effetti sulla contribuzione sono i seguenti:

Rinuncia prima dell'inizio del master	Senza saldo o pagamento della I rata	il contributo di iscrizione non viene rimborsato ad eccezione dell'eventuale anticipo I rata
	Con saldo o pagamento della I rata	viene rimborsato il pagamento integrale della I rata, compreso quindi l'eventuale anticipo della stessa facente parte del contributo di iscrizione
Rinuncia dopo l'inizio del master	Con lezioni non frequentate	Non viene rimborsato né il contributo di iscrizione né la I rata pagata o saldata. Non sono dovute ulteriori rate.
	Con lezioni frequentate	Non viene rimborsato né il contributo di iscrizione né la I rata pagata o saldata. Sono inoltre dovute le quote di contribuzione già scadute.

### 3.3.3 Sospensione

In caso di sospensione del master la contribuzione già versata non può essere rimborsata e potrà essere conguagliata solo in caso di iscrizione in soprannumero nell'edizione immediatamente successiva dello stesso master.

In caso di **riattivazione della frequenza** in soprannumero del master in un'edizione non immediatamente successiva la contribuzione già versata dallo studente non potrà essere conguagliata.

In caso di decadenza dal master lo studente decaduto è comunque tenuto al pagamento integrale della contribuzione maturata e pertanto non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto pagato.

### 3.3.4 Esoneri o rimborsi per assegnazione agevolazioni o contributi di merito

Le agevolazioni o contributi di merito, sotto forma di esoneri o rimborsi, sono compatibili purché si riferiscano a rate diverse di contribuzione. Nel caso vadano a coincidere con la stessa rata l'iscritto dovrà optare per una sola agevolazione. Nel caso che la contribuzione sia pagata interamente o parzialmente da un ente esterno, per la parte pagata, l'iscritto non potrà concorrere all'assegnazione di agevolazioni o contributi di merito riferiti alla parte già finanziata.

### 3.3.5 Altri esoneri

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% che certifichino la loro condizione al momento dell'iscrizione al master, sono tenuti al pagamento dei soli costi

amministrativi d'istruttoria e dell'imposta di bollo da € 16,00, non rimborsabili anche in caso di non attivazione del corso.

Tutti gli altri oneri parziali/totali e le contribuzioni forfettarie specifiche, previsti nel presente Regolamento, non si applicano agli iscritti ai master.

### 3.4 FORMAZIONE INSEGNANTI

#### 3.4.1. Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU

##### 3.4.1.1. Domanda di preiscrizione

Coloro che intendono presentare **domanda di preiscrizione** al percorso per l'acquisizione dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche necessarie per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento sono tenuti a pagare, entro il termine perentorio stabilito annualmente con Decreto del Rettore quanto segue:

- € 34,00 a titolo di oneri amministrativi
- € 16,00 per imposta di bollo.

Il mancato pagamento degli oneri amministrativi e dell'imposta di bollo entro il termine stabilito, comporta l'impossibilità ad iscriversi al percorso.

Gli oneri amministrativi e l'imposta di bollo non sono in nessun caso rimborsabili.

Sono esonerati totalmente dal pagamento degli oneri amministrativi:

- coloro che risultino essere studenti iscritti ad un corso di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea magistrale (escluso corso singolo di transizione), laurea specialistica, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa (o titoli equivalenti), dell'Università di Pisa nell'anno accademico in cui si iscrivono al Percorso PF24.
- le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

##### 3.4.1.2. Contributo annuale

E' obbligo del corsista perfezionare l'iscrizione pagando la contribuzione, per tutte le Attività Formative Speciali (AFS) e/o corsi coerenti ricompresi nel proprio piano di studi stabilito e approvato dal Comitato di gestione del PF24. Per ogni singola AFS e/o singolo corso coerente, è dovuto un contributo pari a € 90,00 da pagare entro il termine perentorio stabilito annualmente con Decreto del Rettore.

Sono esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione:

- coloro a cui il Comitato di Gestione ha riconosciuto il possesso di tutti i 24 CFU valutando il piano di studi presentato
- coloro che risultino essere studenti iscritti ad un corso di laurea dell'Università di Pisa nell'anno accademico in cui si iscrivono al Percorso PF24
- le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
- coloro che risultino iscritti ai corsi di dottorato dell'Università di Pisa (compresi quelli attivati in convenzione tra l'Università di Pisa con altri atenei a prescindere dalla sede amministrativa) nell'anno accademico di iscrizione al PF24, compresi coloro che sono in attesa di conseguimento titolo;
- i perfezionandi e i dottorandi della Scuola Superiore S. Anna, Scuola Normale Superiore di Pisa e I.M.T. Alti Studi di Lucca che risultino iscritti nell'anno accademico in cui si iscrivono al Percorso PF24

Sono parzialmente o totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione coloro che presentano la richiesta di riduzione in base all'ISEE, entro il termine previsto nel presente Regolamento tramite il portale Alice [www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it).

Il contributo è così determinato:

ISEE	CONTRIBUTI
Fino a € 13.000,00	€ 0
Oltre € 13.000,00 fino a € 18.000,00	€ 50,00
Oltre € 18.000,00 fino a € 30.000,00	€ 80,00
Oltre € 30.000,00	€ 90,00

Coloro che alla data di scadenza dell'iscrizione non risultino essere studenti dell'Università di Pisa, in quanto hanno già conseguito il titolo ma abbiano presentato domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale o corsi a numero programmato, sono tenuti al pagamento della iscrizione. Potranno, però, richiedere il rimborso dell'importo pagato al momento del perfezionamento dell'immatricolazione al nuovo corso (escluso corso singolo di transizione).

#### **3.4.1.3 Rinuncia e decadenza**

Coloro che chiedono e formalizzano la rinuncia all'iscrizione al percorso PF24 entro la data di scadenza stabilita per il pagamento della contribuzione, hanno diritto al rimborso dei contributi per l'iscrizione già eventualmente versati.

Coloro che non provvedono al pagamento della contribuzione entro il termine perentorio stabilito con Decreto del Rettore, non possono più perfezionare l'iscrizione e non possono sostenere gli esami (AFS e/o corsi coerenti) per i crediti da conseguire in base alla valutazione del piano di studi da parte del Comitato di Gestione. Pertanto, coloro che avessero pagato oltre il termine, potranno ottenere il rimborso.

#### **3.4.2 Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità.**

##### **3.4.2.1** La tassa di iscrizione ai concorsi e il contributo per l'iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno vengono definite, per ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo dovuto per l'iscrizione ai corsi è di € 2.500,00 euro, oltre all'imposta di bollo, da versare in due rate di pari importo. Non sono previste riduzioni.

La prima rata deve essere pagata al momento dell'immatricolazione (insieme all'imposta di bollo), la seconda rata deve essere pagata entro la data fissata dal bando di concorso.

In caso di mancato pagamento, entro il termine stabilito, della seconda rata saranno dovuti gli interessi di mora pari al 5% dell'importo della rata stessa.

Sono esonerate dal pagamento dell'iscrizione ai corsi le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%.

#### **3.5 CORSI DI DOTTORATO**

##### **3.5.1 Iscrizione**

L'iscrizione al corso si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale di € 140,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo per l'immatricolazione. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, in ogni caso, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale.

##### **3.5.2 Esame finale**

Il dottorando che intende sostenere l'esame finale è tenuto a presentare, tramite procedura telematica, apposita domanda ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

Dopo la chiusura della suddetta procedura telematica, e comunque entro la data dell'esame finale, la relativa domanda potrà comunque essere presentata in forma cartacea e in bollo alla Direzione "Servizi per la didattica e l'internazionalizzazione". L'accettazione della domanda è subordinata al pagamento di un'indennità di mora di € 200,00.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159  
**“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”**

**Art. 8**

*Prestazioni per il diritto allo studio universitario*

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
  - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Decreto MUR del 6 maggio 2020, n. 62 ***“Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’anno accademico 2020/2021”***



Afganistan  
Angola  
Bangladesh  
Benin  
Bhutan  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambogia  
Central African Republic  
Chad  
Comoros  
Congo Democratic Republic  
Djibouti  
Eritrea  
Ethiopia  
Gambia  
Guinea  
Guinea Bissau  
Haiti  
Kiribati  
Korea Dem. Rep.  
Lao People’s Democratic Republic  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Niger  
Rwanda  
Sao Tome & Principe  
Senegal  
Sierra Leone  
Solomon Islands  
Somalia  
South Sudan  
Sudan  
Tanzania  
Timor-Leste  
Togo  
Tuvalu  
Uganda  
Vanuatu  
Yemen  
Zambia  
Zimbabwe

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE  
PER GLI STUDENTI NON COMUNITARI (Fonte: Fondo Monetario Internazionale anno 2017)**

Albania	0,3285	Iraq	0,4478
Algeria	0,3990	Islanda	1,3735
Antigua e Barbuda	0,6900	Isole Marshall	0,0905
Arabia Saudita	1,4554	Israele	0,9547
Argentina	0,5446	Kazakistan	0,6866
Armenia	0,2396	Kenya	0,0921
Australia	1,3137	Kirghizistan	0,0962
Azerbaijan	0,4591	Kosovo	0,2735
Bahamas	0,6610	Kuwait	1,8348
Bahrein	1,3654	Libano	0,5132
Barbados	0,4611	Libia	0,2579
Belize	0,2197	Macedonia	0,4004
Bielorussia	0,4903	Maldive	0,5051
Birmania	0,1655	Malesia	0,7604
Bolivia	0,1987	Marocco	0,2268
Bosnia ed Erzegovina	0,3003	Mauritius	0,5696
Botswana	0,4779	Messico	0,5130
Brasile	0,4082	Micronesia	0,0893
Brunei	2,0211	Moldavia	0,1490
Camerun	0,0885	Mongolia	0,3306
Canada	1,2679	Montenegro	0,4593
Capo Verde	0,1828	Namibia	0,3036
Cile	0,6476	Nicaragua	0,1534
Cina	0,4378	Nigeria	0,1573
Colombia	0,3807	Norvegia	1,8591
Corea del Sud	1,0373	Nuova Zelanda	1,0140
Costa d'Avorio	0,1016	Oman	1,1974
Costa Rica	0,4516	Pakistan	0,1410
Cuba	0,3134	Palau	0,4338
Dominica	0,3170	Palestina	0,1271
Ecuador	0,2959	Panama	0,6390
Egitto	0,3422	Papua Nuova Guinea	0,1002
El Salvador	0,2353	Paraguay	0,2577
Emirati Arabi Uniti	1,7973	Perù	0,3514
Figi	0,2596	Qatar	3,2902
Filippine	0,2167	Rep. del Congo	0,1766
Gabon	0,5074	Rep. Dominicana	0,4468
Georgia	0,2803	Russia	0,7345
Ghana	0,1213	Saint Kitts e Nevis	0,7071
Giamaica	0,2426	Saint Vincent e Grenadine	0,3061
Giappone	1,1235	Samoa	0,1511
Giordania	0,3289	San Marino	1,5896
Grenada	0,3892	Santa Lucia	0,3576
Guatemala	0,2152	Serbia	0,3994
Guinea Equatoriale	0,9182	Seychelles	0,7562
Guyana	0,2177	Singapore	2,3843
Honduras	0,1448	Siria (*)	0,0764
Hong Kong	1,6070	Sri Lanka	0,3424
India	0,1889	Stati Uniti	1,5669
Indonesia	0,3260	Sudafrica	0,3530
Iran	0,5275	Suriname	0,3654

Svizzera	1,6160		
Swaziland	0,2603		
Taiwan	1,3123		
Tajikistan (*)	0,0825		
Thailandia	0,4684		
Tonga	0,1476		
Trinidad e Tobago	0,8205		
Tunisia	0,3157		
Turchia	0,6967		
Turkmenistan	0,4920		
Ucraina	0,2280		
Uruguay	0,5911		
Uzbekistan	0,1841		
Venezuela	0,3263		
Vietnam	0,1811		

(\*) Importo contributo annuale € 200,00